



CITTA' DI FRASCATI

(PROVINCIA DI ROMA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto N° 11
del 24-02-2009

OGGETTO: Approvazione regolamento sui limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna. Sostituzione regolamento approvato con deliberazione G.C. 40 del 18.3.08

Parere favorevole ~~sfavorevole~~ sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.Lgs. 267/2000) addì 17/2/09

Il Responsabile del Servizio

(Dott. Rita Fabi)

L'anno duemilanove, il giorno Ventiquattro del mese di febbraio, con inizio alle ore 9,15, nella Sede Comunale si è riunita, a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Parere favorevole ~~sfavorevole~~ sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.Lgs. 267/2000) addì 17.02.2009

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(Dott. Renato Bonomo)

Sono rispettivamente presenti ed assenti i sigg.

Stanziamiento €
Cap. n.
Prenot. Imp. n. del
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Renato Bonomo)

addì,
Il Responsabile del Procedimento
(.....)

Addì 24/2/09 p.p.v. (Assessore)

- Posa Francesco Paolo
- Frascatani Amedeo
- Mascherucci Tommaso
- Di Tommaso Stefano
- Paoletti Romualdo
- Toppi Paolo

Presenti	Assenti
X
X
X
X
X
.....	X
.....
.....

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Paolo Posa
Partecipa il Segretario Generale Dott. Senzio Barone

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- G.C. n. n. 40 del 18 marzo 2008 avente ad oggetto: "Approvazione regolamento sui limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti esterni al Comune di Frascati ai sensi dell'art. 3, comma 56, della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 3, comma 76 della L. 24 dicembre 2007, n. 244;

- G.C. n. 13 del 27 gennaio 2004 avente ad oggetto: "Approvazione testo coordinato del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi";

- G.C. n. 81 del 7/6/2005 avente ad oggetto "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi" di modifica del precedente regolamento ad esclusione della parte relativa alle procedure concorsuali ed in particolare l'art. 23 (Incarichi per consulenze ed attività professionali – Nel rispetto della normativa vigente è possibile stipulare convenzioni a termine per collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità finalizzate al perseguimento di obiettivi determinati individuati nel piano esecutivo di gestione ed assegnati al dirigente competente che con propria determinazione provvede all'individuazione del soggetto esterno);

- G.C. n. 127 del 4.10.2005 con cui sono stati istituiti i settori;

- G.C. 139 del 28 ottobre 2005 avente ad oggetto "Definizione dei Servizi ai sensi dell'art. 7 del regolamento di organizzazione";

- G.C. 72 del 5 maggio 2006 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi – G.C. n. 13 del 27.1.2004 – Modifica artt. 39, 50, 58 e 60";

Rilevato che il previgente "Regolamento sui limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti esterni al Comune di Frascati..." deve essere adeguato alle modifiche normative introdotte dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008, convertito con legge 113/2008, all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 (*"Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.", all'art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007 ("Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267") e all'art. 3, comma 56, della legge n. 244/2007 ("Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le

tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.”);

Dato atto che le modifiche sostanziali da apportare al regolamento riguardano i seguenti aspetti:

- prescindere dal requisito della specializzazione universitaria (laurea magistrale o titolo equipollente), nell'ipotesi di attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, fermo restando comunque, anche per queste fattispecie, l'obbligo del dirigente conferente di accertare il requisito dell'esperienza maturata nel settore specifico;
- applicazione delle norme regolamentari a tutte le tipologie di prestazioni, ad esclusione dell'appalto di lavori o di beni e servizi, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti);
- indicare il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione nel bilancio preventivo;
- possibilità di stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone *“Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità”;*

Visto il D.Lgs. 165/2001 art. 7, commi 6-bis, 6-ter, nel testo vigente dell'art. 3, comma 76 della L. 244/07 che testualmente dispone:

“6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione;

6-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.”;

Visto l'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007 che ha modificato l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 come segue: *“Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto. Copia degli elenchi è trasmessa semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica”;*

Vista la sentenza n. 263/2008 del Consiglio di Stato, Sezione IV, che qualifica incarichi e consulenze come attività professionali, riconducibili alla *locatio operis* in quanto l'incarico è caratterizzato dalla personalità della prestazione resa dall'esecutore che è di tipo intellettuale, da un'obbligazione di risultato e l'affidamento non è sottoposto alle regole degli appalti, che si distinguono dal contratto di prestazione d'opera in quanto l'appaltatore è una media o grande impresa con organizzazione di mezzi o l'utilizzo di lavoro altrui;

Vista la deliberazione della Corte dei Conti n. 6 del 14.3.2008 (Linee di indirizzo e criteri interpretativi dell'art. 3, commi 54-57, l. 244/2007, in materia di regolamenti degli enti locali per l'affidamento di incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza) che esclude dall'applicazione delle disposizioni regolamentari quelle materie, come l'appalto di lavori o di beni e servizi di cui al d. lgs. 163/2006 (cosiddetto “codice dei contratti pubblici”) precisando in particolare che l'appalto di servizi, avendo per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata, è prodotta senza caratterizzazione personale, elemento tipico dell'incarico di collaborazione autonoma;

Vista la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica 21.12.2006, n. 5 avente ad oggetto: *“Linee di indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e*

Regolamento sui limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna.

INDICE

ART. 1 - Ambito di applicazione

ART. 2 - Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi

ART. 3 - Programmazione dei fabbisogni

ART. 4 - Criteri e modalità di affidamento

ART. 5 - Procedura comparativa

ART. 6 - Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa

ART. 7 - Stipula del contratto, controlli e verifiche funzionali

ART. 8- Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi e adempimenti

ART. 9- Limite massimo di spesa annuo per incarichi e consulenze

ART. 10 Responsabilità del dirigente

ART 11 - Disapplicazioni

ART. 1 (Ambito di applicazione)

1. Fermo restando il principio generale in forza del quale il Comune di Frascati provvede all'attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione ed il proprio personale dipendente, le disposizioni del presente regolamento disciplinano, ai sensi dell'art. 7, comma 6, 6 bis, 6 ter e 6 quater del D.Lgs.165/2001, dell'art. 110, comma 6, del D. Lgs. 267/2000, e dell'art. 2222 e seguenti del codice civile, il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma aventi ad oggetto tutte le tipologie di prestazioni, con contratti di lavoro autonomo, nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa, dell'incarico professionale esterno con IVA, ai sensi dell'art. 146, comma 3, del D.L. 112/2008 convertito nella legge 133/2008.

2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni, ad eccezione delle disposizioni di legge indicate a titolo ricognitivo e non esaustivo nell'art. 8 del presente regolamento quando applicabili:

a. appalto di beni e servizi di cui al d. lgs. 163/2006 avente per oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale;

b. gli incarichi professionali conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente, nonché quelli inerenti attività notarili, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;

c. le prestazioni professionali relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinati dal D.Lgs. n. 163/06 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e dal relativo regolamento di attuazione;

d. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici ai sensi dell'art. 1, comma 5 della L. n.144/1999.

ART. 2 (Presupposti e requisiti per il conferimento degli incarichi)

1. Gli incarichi possono essere conferiti per il perseguimento di obiettivi determinati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze istituzionali del Comune attribuite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b, del D. lgs. 267/2000;

b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità;

c) il Comune deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste: diplomi di laurea conseguiti secondo l'ordinamento previgente al

D.M. 509/1999 ovvero lauree specialistiche conseguite secondo il nuovo ordinamento universitario o titolo equivalente ed eventualmente, particolari abilitazioni anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbono essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 5, salvo quanto previsto dal successivo art. 6;

h) il Comune di Frascati può conferire incarichi occasionali a pubblici dipendenti nel rispetto dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi);

i) ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 165/2001, non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo, aventi ad oggetto attività generiche o comunque riconducibili alle normali mansioni del personale, ad attività esecutive, a compiti e responsabilità dirigenziale o gestionale o di rappresentanza dell'Ente, che spettano solo ai funzionari ed ai dirigenti in rapporto di subordinazione con il medesimo.

2. I programmi di attività, gli obiettivi e i progetti specifici e determinati, di cui alla lett. b) del precedente comma 1, sono di regola individuati annualmente in sede di predisposizione del Piano esecutivo di gestione.

ART. 3 (Programmazione dei fabbisogni)

Il Comune individua annualmente, in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione tutti i progetti specifici e le attività che, per loro natura, necessitano di elevate competenze e professionalità, cui ricollegare i contratti di cui all'art. 2 del presente regolamento e nell'ambito del programma approvato dal Consiglio comunale secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 55, della L. n. 244/2007, come modificato dall'art. 46 del D.L. n. 112/2008.

ART. 4 (Criteri e modalità di conferimento)

1. Il Dirigente del settore interessato accertata l'inesistenza direttamente nel proprio settore, sotto il profilo qualitativo o quantitativo di personale idoneo, chiede alla Direzione Generale l'assegnazione di personale idoneo e in caso di risposta negativa formula una proposta dettagliata, individuando i collaboratori mediante procedura comparativa avviata con apposita determinazione in cui deve:

a) dare atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all'affidamento a soggetto estraneo al Comune nonché dell'esito negativo della reale ricognizione di cui al precedente comma;

b) definire le caratteristiche che il collaboratore deve possedere, i titoli di studio senza equipollenze, eventuali abilitazioni e/o iscrizioni in albi professionali, esperienze professionali almeno biennali e ogni altro elemento ritenuto utile o necessario;

c) approvare, contestualmente, un avviso di selezione che dovrà indicare: l'oggetto e la durata della prestazione richiesta; il tipo di rapporto, il corrispettivo proposto, i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.

2. Ferma restando la necessità che sia proporzionato all'attività da svolgere nonché alle utilità conseguite dall'Ente, il corrispettivo della prestazione è stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, facendo anche riferimento ai valori remunerativi di mercato, o, in assenza di questi, ai compensi corrisposti dall'Ente per prestazioni riconducibili a quelle oggetto del contratto, tenendo conto anche degli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

3. L'avviso di selezione è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi, all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.

ART. 5 (Procedura comparativa)

Il Dirigente del settore interessato effettua la valutazione avvalendosi, ove ritenuto utile ed opportuno, di apposita commissione da lui presieduta, composta da altri due esperti, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante, e da lui nominata scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse all'incarico.

2. La valutazione è effettuata comparando gli elementi curriculari.

3. Il Dirigente/la commissione elabora, per ciascun curriculum pervenuto, un giudizio sintetico che si traduce in un punteggio. Ove ritenuto utile ed opportuno, al fine di meglio vagliare le competenze dei partecipanti, possono ammettere ad un colloquio i candidati che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

4. In tal caso, la valutazione dei curricula secondo i criteri dell'avviso di selezione precede il colloquio.

Il Dirigente/la commissione individua nel soggetto che consegue il punteggio complessivamente più elevato quello cui conferire l'incarico.

5. In linea generale, fatta salva la facoltà per il Dirigente di definire ulteriori criteri di selezione specifici in relazione alla peculiarità dell'incarico, per la comparazione delle proposte i criteri di valutazione e la corrispondente graduazione dei punteggi dovranno fare riferimento:

a) alle abilità e all'esperienza professionali maturate in attività afferenti o similari rispetto a quelle dell'incarico da affidare, come emergenti dal curriculum;

b) alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c) alla riduzione della tempistica di realizzazione delle attività;

d) eventualmente al ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello preso come base di riferimento dal Comune.

6. Al fine di evitare l'affidamento di incarichi sulla base di offerte economiche anormalmente basse dovranno essere sottoposte a valutazione di congruità quelle che, in base ad elementi specifici, appaiano anomale. In tal caso occorre richiedere per iscritto le giustificazioni ritenute pertinenti in merito a tutti o a parte degli elementi costitutivi dell'offerta medesima, assegnando un termine non inferiore a dieci giorni per la loro presentazione. Quindi, la conclusione della procedura di scelta dell'incaricato dovrà tenere conto delle giustificazioni fornite.

ART. 6 (Conferimento di incarichi senza esperimento di procedura comparativa)

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 4 e 5, il Comune può conferire incarichi di collaborazione in via diretta, senza esperimento di procedure comparative, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorre uno dei seguenti presupposti:

- a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui al precedente art. 5;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all'abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
- c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili all'Ente, renda incompatibile l'esperimento di procedure comparative di selezione.

ART. 7 (Stipula del contratto, controlli e verifiche funzionali)

1. Il Dirigente del Settore interessato con propria determinazione approva le risultanze della procedura comparativa e lo schema di contratto, che deve essere stipulato per iscritto ed è altresì, competente ad effettuare tutti gli adempimenti di legge con riferimento all'instaurazione del rapporto anche avvalendosi dell'ufficio trattamento economico per le comunicazioni obbligatorie ai servizi per l'impiego previste dall'art. 4 bis del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, così come modificato ed integrato dall'art. 1, comma 1184, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Il Comune ed il collaboratore curano, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti previdenziali assicurativi e professionali inerenti la formalizzazione del rapporto.

3. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a stati di avanzamento e ne accerta altresì, il buon esito, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati, anche intermedi, ottenuti, adeguatamente documentati per iscritto.

4. Qualora i risultati delle prestazioni fornite risultino non soddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a sessanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può proporre la liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

ART. 8 (Pubblicizzazione dell'affidamento di incarichi e adempimenti)

1. I Dirigenti di settore rendono noti gli incarichi conferiti nel rispetto della normativa vigente e in particolare:

- a) mediante comunicazione al Dipartimento della Funzione direttamente tramite l'ufficio che ciascun dirigente ha individuato all'interno del proprio settore per gli adempimenti relativi all'Anagrafe delle Prestazioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
- b) mediante pubblicazione preventiva, per i contratti relativi ai rapporti di consulenza e ai fini della loro efficacia, del nominativo, dell'oggetto dell'incarico e del compenso sul sito web istituzionale del Comune in applicazione dell'art. 3, comma 18 della L. 244/2007, e al solo scopo dell'accessibilità al pubblico degli elenchi dei consulenti con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso dell'incarico conferito ai sensi dell'art. 53, comma 14, ultimo periodo, del D. Lgs. 165/2001;
- c) mediante pubblicazione, direttamente o per il tramite del servizio comunicazione ed informazione, nella sezione dedicata sul sito web istituzionale ai sensi dell'art. 3, comma 54, della L. n. 244/2007, dei provvedimenti dirigenziali di affidamento degli incarichi di collaborazione esterna e di consulenza completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. I dati come sopra pubblicati saranno disponibili sul sito web per tutta la durata dell'incarico e, comunque, per tutto l'anno solare in cui l'atto dirigenziale è stato adottato. Il servizio comunicazione e informazione provvede alla trasmissione semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, degli elenchi pubblicati sul sito web istituzionale;
- d) mediante invio dei provvedimenti concernenti collaborazioni esterne di importo superiore a € 5.000,00 alla Corte dei Conti ai fini del controllo successivo sulla gestione (L.266/2005, art. 1, comma 173).

ART. 9 (Limite massimo di spesa annuo per incarichi e consulenze)

1. Il limite massimo della spesa corrente per gli incarichi di collaborazione autonoma di cui al presente regolamento è fissato nel bilancio preventivo ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 come modificato dall'art. 46 del D.L. 112/2008.

ART. 10 (Responsabilità del dirigente)

1. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti (D.Lgs. 165/2001, art. 7, comma 6).

2. La violazione delle disposizioni del presente regolamento costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale (L. 244/2008, art. 3, comma 56).

3. In caso di omessa pubblicazione di cui all'art. 3, comma 54, della legge n. 244/2007 che ha modificato l'art. 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto.

ART. 11 (Disapplicazioni)

Con l'approvazione del presente regolamento viene disapplicato l'art. 23 del "Regolamento degli uffici e dei servizi" approvato con deliberazione di G.C. n. 81 del 7.6.2005.

continuative" secondo cui la possibilità per le pubbliche amministrazioni di affidare qualsiasi incarico di collaborazione esterna con contratto di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa (ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile e dell'art. 409, comma 3, del codice di procedura civile), avendo quale elemento comune "il carattere autonomo della prestazione", trova fondamento nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e nell'art. 110, comma 6 del TUEL;

Richiamati in ultimo l'art. 3, comma 18 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 che dispone: "I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante" e l'art. 34 comma 2 della L. 248/2006 che integrando il comma 14 dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) dispone "Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico";

Visto il titolo IV dello Statuto comunale (Ordinamento degli uffici e del personale) e in particolare l'art. 56, comma 5 che dispone "Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento di obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazioni esterne ad alto contenuto professionalità. La convenzione d'incarico definisce la durata - non superiore a quella per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'Ente. La collaborazione, prevista dal presente comma, mai potrà essere valutata ai fini di eventuali incorsi per il reclutamento di personale dipendente del Comune, di qualsiasi livello o qualificazione";

Vista la deliberazione di C.C. n. 113 del 23.12.2008 avente ad oggetto "Approvazione del programma degli incarichi di collaborazione autonoma per il triennio 2009/2011" che sottolinea il rispetto dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 nel conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma e dispone l'adeguamento del relativo regolamento, approvato con deliberazione di G.C. n. 40 del 18.3.2008, alle modifiche normative sopraccitate;

Dato atto che il regolamento di cui all'art. 89 del TUEL rientra nelle competenze attribuite alla giunta comunale ai sensi dell'art. 48, terzo comma, ed art 42, secondo comma, lett. a), del TUEL;

Ritenuto di approvare il Regolamento delle collaborazioni esterne per adeguarlo alle modifiche normative richiamate;

Dato atto che con nota prot. n. 932 del 16.1.2009 è stata data informazione alla RSU e alle OO.SS. ai sensi dell'art. 7 del CCNL 1.4.99;

Dato atto che con riferimento all'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato, nonché il parere di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Approvare l'allegato "Regolamento sui limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna" in sostituzione del "Regolamento sui limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti esterni" del Comune di Frascati ai sensi dell'art. 3, comma 56 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, dell'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 nel testo modificato dall'art. 1, comma 76 della L. 24 dicembre 2007, n. 244" approvato con propria deliberazione n. 40 del 18.3.2008

Di trasmettere copia del presente regolamento ai dirigenti e ai responsabili dei servizi e degli uffici.

Di trasmettere la presente deliberazione alle sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Attesa l'urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene dichiarata, a voti unanimi successivamente resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO -

Francesco Paolo Posa



IL SEGRETARIO GENERALE

Senzo Barone



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267 e pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio a decorrere dal27 FEB 2009.....

- Immediatamente eseguibile
- Divenuta esecutiva il

24 FEB 2009
Addi

Il Messo Comunale



Il Segretario Generale

